
CONFORMITA'
REGOLARITA' CONTABILE

Lì 21.10.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Renato Armanaschi)



COMUNE di TEMU'

PROVINCIA DI BRESCIA

N. 118 del Registro di Servizio

☐ ORIGINALE
☐ COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO – MANUTENTIVO

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RELATIVI A STRADE E PARCHEGGI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (LAVORI DI ASFALTATURA) – CODICE CIG B892819D0F
AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA EDILSCAVI BONOMELLI S.R.L. AL SUBAPPALTO DI PARTE DELLE LAVORAZIONI

L'anno 2025 il giorno 21 del mese di Ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNOLOGICO-MANUTENTIVO

CONSIDERATO che alcune vie del territorio comunale realizzate con pavimentazioni in asfalto versano in stato di degrado e/o necessitano di completamento a seguito dell'esecuzione di alcune opere di urbanizzazione avvenute negli anni scorsi;

ATTESO che sia nel capoluogo che nelle frazioni sono state individuate diverse strade in tali condizioni;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 05 del 22/05/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale l'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica ha istituito la Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, ed approvato il Regolamento per il suo funzionamento;

PRESO ATTO che, a seguito di ricognizione dei fabbisogni, sul territorio dei Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica risulta necessario procedere a numerosi interventi di completamento delle opere di urbanizzazione e di manutenzione straordinaria relativi a strade e parcheggi in conglomerato bituminoso (lavori di asfaltatura);

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica n° 103 in data 26.05.2025 di indizione della gara d'appalto, ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., mediante procedura aperta, tramite piattaforma d'aggregazione SINTEL di Regione Lombardia, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione dell'Accordo Quadro in oggetto con un operatore economico ai sensi dell'art. 59, comma 3, del medesimo D.Lgs.;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica n° 135 in data 27.06.2025 di aggiudicazione dell'accordo quadro per la durata di due anni ai sensi dell'art. 59, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., dei lavori di completamento opere di urbanizzazione e di manutenzione straordinaria, relativi a strade e parcheggi in conglomerato bituminoso (lavori di asfaltatura) CUP. G77H25000300004 - CIG. B7095F5347 all'operatore economico Ditta EDILSCAVI BONOMELLI s.r.l. con sede a Saviore dell'Adamello (BS) in Via Trento, 64, P.I. 02718500982 che ha

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 25, comma 4° Reg. Organizzazione Servizi e uffici)

N° _____ (del registro delle pubblicazioni all'albo on line)

La sottoscritta in qualità di funzionario dell'Ufficio tecnico, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che copia del presente verbale viene pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online sul sito internet <https://www.comune.temu.bs.it/>

Dalla residenza comunale, li _____

IL FUNZIONARIO
(Katiuscia Massi)

presentato la migliore offerta con un ribasso del 6,44% (sei virgola quarantaquattro per cento), sull'elenco prezzi posto a base di gara;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnologico e Manutentivo n. 116 del 10 ottobre 2025 con la quale venivano affidati in via definitiva i lavori alla ditta Edilscavi Bonomelli S.r.l. con sede a Savio dell'Adamello (BS) in Via Trento, 64, Partita IVA 02718500982, per un importo netto contrattuale di € 55.702,43 (incluso oneri per la sicurezza pari ad € 600,00) oltre all'I.V.A. di legge, con assunzione del relativo impegno di spesa di Euro 72.000,00 a carico dell'Esercizio 2025 Missione 10 Programma Viabilità e Infrastrutture stradali UEB 10.05.202;

VISTA la nota pervenuta al protocollo comunale n. 6075 in data 21 ottobre 2025 con la quale la ditta Edilscavi Bonomelli S.r.l. con sede a Savio dell'Adamello (BS) in Via Trento, 64, Partita IVA 02718500982, chiede l'autorizzazione al subappalto di parte delle opere (opere di asfaltatura) alla ditta GIUDICI SPA con sede in Rogno (BG), via Rondinera 17 – CAP 24060, Codice Fiscale e Partita IVA 00226710168 per un importo di Euro 25.000,00 oltre IVA di legge comprensivo degli oneri per l'attuazione della sicurezza;

VISTO che il subappalto è consentito alle condizioni previste dall'art. 119 del nuovo D.lgs. 36/2023;

RICHIAMATO l'art. 119 del Decreto sopra citato comma 2 che recita:

2. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate... omissis;

VERIFICATO che:

- le opere per le quali si richiede il subappalto alla ditta GIUDICI SPA con sede in Rogno (BG), via Rondinera 17 – CAP 24060, Codice Fiscale e Partita IVA 00226710168 ammontano ad Euro 25.000,00 oltre IVA di legge e comprensivo degli oneri per l'attuazione della sicurezza;
- i documenti allegati alla richiesta di subappalto sono conformi alla normativa;

RITENUTO di dover autorizzare il subappalto richiesto per l'importo di Euro 25.000,00 oltre IVA di legge;

ACCERTATO dunque che l'importo complessivo delle opere subappaltate, ammonta ad Euro 25.000,00 oltre IVA di legge e quindi contenuto entro il limite massimo del 50% previsto;

ESPRESSO il proprio parere sulla regolarità tecnica;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.L. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 13.04.2016;

RICHIAMATA la Deliberazione Consiliare n. 46 del 28.12.2019 con la quale è stata approvata la convenzione quadro per la gestione associate delle funzioni fondamentali;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Alta Valle Camonica n. 97 del 16.09.2025 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Tecnologico e Manutentivo del Comune di Temù il geom. Ottorino Rizzi;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni Lombarda n. 91 del 15.01.2025 con il quale si nomina Responsabile del Servizio Finanziario dei Comuni di Ponte di Legno e Temù il dott. Renato Armanaschi;

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito nella L. 7.12.2012 n. 231, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.03.2013;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 30.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2025-2027;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 09.01.2025 di approvazione del piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi definitivo;

DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE**, per le motivazioni ed in forza delle disposizioni in premessa, la ditta Edilscavi Bonomelli S.r.l. con sede a Savio dell'Adamello (BS) in Via Trento, 64, Partita IVA 02718500982 appaltatrice dei lavori in premessa descritti, a subappaltare alla ditta GIUDICI SPA con sede in Rogno (BG), via Rondinera 17 – CAP 24060, Codice Fiscale e Partita IVA 00226710168, parte delle opere per un importo di Euro 25.000,00 oltre IVA di legge alle condizioni di cui ai successivi punti:
 - *Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato anche il nominativo dell'impresa subappaltatrice, completo dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi.*
 - *L'impresa subappaltatrice deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori ed è responsabile, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.*
 - *L'impresa subappaltatrice, per tramite dell'appaltatore, deve trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione d'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.*
2. **DI DARE ATTO** che l'efficacia del presente atto, verrà sospesa qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura alla Stazione Appaltante le cause interdittive di cui all'art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 e s.m.i. nonché in tutti i casi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazioni mafiose nelle società e/o imprese coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nel piano di affidamento/realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatrici o subcontraenti di lavori nonché delle forniture e servizi ritenuti *“sensibili”*. Le autorizzazioni ai contratti di subappalto o ai sub contraenti si intendono revocate ipso iure qualora emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società e/o imprese interessate di cui al punto precedente.
3. **DI DARE ATTO** che l'adozione del presente provvedimento non comporta assunzione d'impegni di spesa a carico del bilancio del Comune.
4. **DI PUBBLICARE** ai sensi dell'art. 32 della Legge 69 del 18/06/2009, scansione della presente all'Albo Pretorio Comunale sul sito internet www.comune.temu.bs.it

Copia della presente viene trasmessa al Servizio finanziario ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.L. 18.08.2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNOLOGICO E MANUTENTIVO**
(Geom. Ottorino Rizzi)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo on line